

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 26 giugno 2015 Numero 22/2015

PRECISAZIONI SULLA NOTA DI VARIAZIONE IVA

Le regole per l'emissione della nota di variazione IVA (imponibile ed imposta), per il venir meno dell'operazione in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (art. 26, II comma, del D.P. R. n. 633/1972), sono le seguenti. Qualora le cause sopra descritte siano previste contrattualmente, non vi sono limiti di tempo per l'emissione della nota di variazione (con IVA), se invece ciò è dovuto a sopravvenuto accordo fra le parti, è previsto il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione. Ad esempio, nell'ipotesi di reso merce per difetti e vizi dei beni venduti, la rettifica non è soggetta a limiti di tempo, in quanto discende da precisi obblighi (contrattuali) posti a carico del venditore (art. 1490 e seguenti del Codice Civile), che comportano la risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 del Codice Civile). In tutti i casi in cui venga meno l'operazione, anche a distanza di tempo dal suo compimento, è assolutamente opportuno ricorrere alla nota di variazione, piuttosto che alla <retrovendita> (cioè, fatturazione ex novo dal cessionario al cedente dell'operazione originaria); per la Cassazione (sentenza n. 27676 dell'11.12.2013), l'IVA esposta in tale documento sarebbe indetraibile per il destinatario, in quanto relativa ad operazione inesistente (trattandosi di un reso e non di una vendita).

TUIR: VENDITA OCCASIONALE DI BENI PERSONALI

Capita di frequente, specie nei periodi di crisi, che si pongano in vendita beni personali (quadri, gioielli, auto da collezione, ecc.). Il problema che si presenta è se tali operazioni abbiano o meno rilevanza fiscale, non tanto nell'ambito dell'attività d'impresa (a cui mancherebbe il requisito dell'«abitudine»), quanto piuttosto quale «operazione occasionale di natura commerciale» (art. 67 del TUIR). Riguardo alla vendita di gioielli, l'Amministrazione finanziaria (circolare n. 165/1998) ha già avuto modo di pronunciarsi, escludendoli da tassazione IRPEF, in quanto ricadenti in tale fattispecie solo i metalli allo stato grezzo o monetato (es.

lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli). La giurisprudenza, che solo raramente si è occupata della materia, ha affermato che per individuare un'operazione commerciale, pur occasionale, occorre comunque una «certa attività» compiuta dal cedente (ad esempio, la connessione con l'acquisto), che non si concretizza con una semplice operazione di vendita. I beni venduti possono essere stati acquistati molto tempo prima, o ricevuti in donazione od eredità. Per tutte, la sentenza della Commissione Tributaria di Pisa (n. 33 del 13.1.20104), ha giudicato non tassabile il provento della vendita, da parte di un «privato», di auto da corsa, pur di valore elevato.

CASO DI CONTABILIZZAZIONE ANTICIPATA DEL DIVIDENDO

Il principio contabile OIC 21, consente alla controllante di contabilizzare (ed inserire in bilancio) nell'esercizio di maturazione degli utili, il dividendo che gli amministratori della controllata, nel progetto di bilancio, hanno proposto di distribuire. Ciò in virtù del «dominio» che la controllante stessa esercita sull'assemblea della controllata. Il requisito è che, ovviamente, l'approvazione della bozza di bilancio della controllata, da parte degli amministratori, sia antecedente a quella della controllante, e che quest'ultima rilevi la fiscalità differita riguardo alle imposte che saranno dovute per tale dividendo (in riferimento all'esercizio della percezione).

NIENTE BONUS

RISTRUTTURAZIONI ALLE SOCIETÀ'
La Cassazione, con una sentenza che farà discutere (n. 12466 del 17.6.2015) ha stabilito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, compiuti da società di persone, non consentono ai soci persone fisiche di beneficiare del «bonus» 36% (ora 50%). Tale interpretazione deriva dalla presunzione che tutti gli immobili appartenenti a qualsiasi tipo di società sono, per definizione, beni d'impresa (anche se a destinazione abitativa, ed anche se sono tassati in base alle risultanze catastali). L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 57/1998, ha invece stabilito che l'agevolazione di cui sopra spetta, oltre alle «persone fisiche» (sia privati, sia imprenditori), anche

a tutte le società di persone ed alle imprese familiari, per gli interventi edilizi effettuati su fabbricati patrimoniali, di cui all'art. 90 del TUIR (esclusi gli immobili strumentali e gli immobili merce).

POSTERGAZIONE AD AMPIO RAGGIO

Il Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 10.6.2015) fornisce un'interpretazione estensiva dell'art. 2467 del Codice Civile, riguardo alla postergazione dei finanziamenti dei soci nelle S.r.l. e nell'ambito dei gruppi di società (art. 2497-quinquies del Codice Civile). Il primo degli articoli citati prevede che, qualora il debitore sia dichiarato fallito, il credito del socio è postergato al soddisfacimento degli altri creditori, se nel momento in cui è sorto (il credito), il debitore si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento, rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria tale da richiedere un conferimento. Qualora sia avvenuto il rimborso di tale credito nel corso dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società debitrice, la somma deve essere restituita. Nel caso di specie il Tribunale di Reggio ha ritenuto dovesse applicarsi il principio citato, non solo ai finanziamenti diretti erogati dal socio alla partecipata, ma anche a crediti derivanti da rapporti diversi, quali la fornitura di beni e servizi, o di garanzia, quando si accerti in concreto che tali operazioni abbiano assolto, sotto il profilo finanziario, alla stessa funzione della dazione in denaro. In linea con la citata interpretazione vi sono anche il Tribunale di Milano (riguardo ai crediti derivanti da garanzie prestate, sentenza n. 7805 del 4.6.2013) ed il Tribunale di Udine (per «ogni forma di sostegno finanziario, anche indiretto o camuffato, reso dal socio alla società, che implichi un suo diritto alla restituzione», sentenza del 21.2.2009).

VALUTAZIONI FUORI DAL FALSO IN BILANCIO

Le nuove fattispecie di «false comunicazioni sociali» (per le società quotate e non quotate) non attribuiscono più rilevanza penale ad ogni sorta di valutazione. Queste ultime mantengono rilievo nel solo ambito civilistico, conducendo, eventualmente, alla invalidità della deli-

bera di approvazione del bilancio per illiceità dell'oggetto. Esistono peraltro situazioni che, apparentemente riconducibili a valutazioni, potrebbero essere considerate estranee ad esse ed attratte in ambito penalistico. Si pensi, ad esempio, ai casi di <sovrastime> di rimanenze finali, a fronte di una crisi manifesta del mercato di riferimento, ovvero di mancate svalutazioni di crediti sostanzialmente inesigibili o di partecipazioni in società ormai decotte. In questi casi il procedimento valutativo muoverebbe da una realtà sottostante ormai divenuta insussistente, con la conseguenza che, l'associazione di un valore a tali realtà (sottostanti), si tradurrebbe in un'affermazione mendace di esistenza di un fatto materiale (merci, credito, partecipazione), a prescindere dall'entità del valore ad esso associato.

OSTACOLI ALL'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Nel quadro della promozione del lavoro subordinato, il <JOBS ACT> (art. 50 Legge n. 183/2014) riduce drasticamente i casi di <sopravvivenza> dell'associazione in partecipazione, con apporto di solo lavoro. Mentre proseguiranno, fino alla naturale scadenza, i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ne potranno essere stipulati dei nuovi solo se l'associato è una persona fisica che agisce nell'attività d'impresa o è una società. La nuova norma non prevede, al contrario delle collaborazioni, alcuna procedura agevolata di trasformazione dei contratti di associazione in partecipazione in lavoro subordinato.

NOVITA' <BLACK LIST>

Riguardo ai rapporti che le imprese residenti intrattengono con operatori dei paesi <black list>, la legge <di stabilità> (art. 1, commi 678-680-681, Legge n. 190/2014) ha apportato due modifiche di rilievo: - l'elenco dei paesi per cui è prevista la tassazione per trasparenza del reddito prodotto da controllate estere, sarà composto solo da Stati o territori il cui livello di tassazione è inferiore al 50% di quello italiano; - la lista dei paesi per i quali è presunta l'indeducibilità dei costi addebitati ad operatori residenti, sarà formata solo da quelli che non garanti-

scono un adeguato scambio d'informazioni.

DETRAZIONI RATEIZZABILI:

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO

Quando le detrazioni fiscali (IRPEF, persone fisiche) si ripartono su più anni (es. ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica), i termini per il controllo formale della dichiarazione dei redditi (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) sono legati alla prima rata; quindi, entro il quarto anno dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si è beneficiato della detrazione relativa alla prima rata (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973). Tale è l'interpretazione della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 2597/2015). Per quanto riguarda, invece, gli ammortamenti, la Cassazione ha optato per la soluzione opposta; i requisiti per la deduzione delle quote d'ammortamento, cioè, sono verificabili nel corso di tutta la durata del <piano> (sentenza n. 15178/2010).

COMPRAVENDITA DI SOFTWARE NEI RAPPORTI INTRA-UE


Ai fini IVA, le operazioni di compravendita di *software* si devono esaminare in funzione della natura standardizzata o personalizzata del bene. Nel primo caso il prodotto è realizzato in serie e dà luogo ad una <cessione di beni>, nell'altro esso è predisposto sulla base delle specifiche esigenze dell'acquirente ed integra una <prestazione di servizi>. Con quanto ne consegue, sia nel primo, sia nel secondo caso, in termini di assoggettamento ad IVA ed adempimenti INTRASTAT. Tuttavia, qualora la consegna del *software*, pur standardizzato, avvenga tramite la modalità telematica, la cessione, ai fini IVA, è comunque considerata <prestazione di servizi>.

ACE E RISERVE DI RIVALUTAZIONE

Come precisato nella circolare dell'Agenzia n. 21 del 3.6.2015, le riserve di rivalutazione, formatesi a decorrere dall'1.1.2011, possono essere computate nel calcolo della base <ACE> dal momento in cui divengono <disponibili>, cioè dal momento in cui i beni oggetto di rivalutazione sono realizzati. L'art. 5, comma V, del D.M. 14.3.2012 prevede infatti che si considerino <indisponibili>, e quindi

non <agevolabili>: - le riserve formate con utili non conseguiti (cioè, derivanti da processi di valutazione (tra cui le riserve di rivalutazione); - le riserve che risultano contestualmente né distribuibili, né utilizzabili per le operazioni sul capitale, né per la copertura delle perdite. Ciò detto, ovviamente, solo per le società di capitali, in quanto le società di persone calcolano l'<ACE> sull'intero patrimonio netto contabile, comprensivo delle riserve di qualsiasi natura ed in qualsiasi periodo formatesi.

MERCATO FINANZIARIO		
	17/06/15	24/06/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,014	-0,014
6 mesi	0,05	0,05
1 anno	0,168	0,165
CAMBI	17/06/15	24/06/15
Euro - USD	1,128	1,121
Euro - yen	139,78	138,93
SPREAD	17/06/15	24/06/15
(> Germania)	151	129



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO